

RISOLUZIONE N. 70/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 18 dicembre 2023

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativi all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Con risoluzione n. 34/E del 26 giugno 2023 sono stati istituiti i codici tributo di seguito indicati per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

- “1723” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ordinaria – Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1724” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile - Aliquota ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1725” denominato “Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferiti alla predetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“8954”** denominato **“Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”**;
- **“1954”** denominato **“Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”**.

In sede di compilazione del modello *“F24 ELIDE”*, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, secondo le seguenti modalità.

Nella sezione **“CONTRIBUENTE”**, sono indicati:

- nei campi *“codice fiscale”* e *“dati anagrafici”*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

Nella sezione **“ERARIO ED ALTRO”**, sono indicati:

- nel campo *“tipo”*, la lettera **“R”**;
- nel campo *“elementi identificativi”*, nessun valore;
- nel campo *“codice”*, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo *“anno di riferimento”*, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato *“AAAA”*.
- nei campi *“codice ufficio”* e *“codice atto”*, nessun valore.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente